



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa della senatrice VERSACE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 2024**

Disposizioni per agevolare la pratica sportiva amatoriale delle persone con disabilità

ONOREVOLI SENATORI. - Il legame tra disabilità, sport e salute ha origini antiche. Una prima tappa nella promozione delle attività sportive dei soggetti disabili è stata l'organizzazione dei Giochi internazionali per sordi di Parigi del 1924, evento al quale hanno partecipato atleti provenienti da undici nazioni.

Nel corso degli anni sono cresciute la consapevolezza del legame indissolubile esistente tra sport e salute e l'importanza dell'attività sportiva per un sano sviluppo educativo e formativo dei giovani. L'attività sportiva inoltre è considerata un fondamentale strumento per agevolare l'inclusione. Sono noti infatti i benefici che le scienze motorie e sportive generano negli adolescenti, anche con disabilità, aiutandoli in modo determinante nella loro crescita.

Anche l'Organizzazione mondiale della sanità rileva che la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non soltanto la semplice assenza dello stato di malattia o infermità. Tale nozione deve tradursi in politiche idonee ad affermarne il suo reale significato. Il ruolo di primazia dell'attività sportiva, quale co-elemento fondamentale per garantire un adeguato livello di salute, emerge anche da numerosi atti ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea. Tali atti promuovono l'attività fisica come fattore essenziale nella vita di milioni di cittadini europei, condividendo e favorendo le buone pratiche tra i Paesi membri.

In Italia vivono più di quattro milioni di persone con disabilità, una percentuale rilevante della popolazione che versa in condizioni di particolare vulnerabilità e alla quale occorre garantire una tutela adeguata, sia

mediante l'assistenza medico-sanitaria sia, al contempo, mediante il riconoscimento di pari opportunità e diritti sin dai primi anni di vita.

La Convenzione dell'ONU del 2006 sui diritti delle persone con disabilità, recepita dall'Italia nel 2009, sancisce la necessità di fornire a tutte le persone con disabilità una maggiore tutela e di migliorare le loro condizioni di vita in qualunque parte del mondo. Essa traccia il percorso che gli Stati devono porre in essere al fine di garantire i diritti di uguaglianza e di inclusione sociale di tutti i cittadini con disabilità. In particolare, l'articolo 30 della Convenzione, rubricato « Partecipazione alla vita culturale, alla ricreazione, al tempo libero e allo sport », al paragrafo 5, dispone che: « Al fine di permettere alle persone con disabilità di partecipare su base di eguaglianza con gli altri alle attività ricreative, del tempo libero e sportive, gli Stati Parte prenderanno misure appropriate per:

a) incoraggiare e promuovere la partecipazione, più estesa possibile, delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli;

b) assicurare che le persone con disabilità abbiano l'opportunità di organizzare, sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a questo scopo, incoraggiare la messa a disposizione, sulla base di eguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione, formazione e risorse;

c) assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi sportivi, ricreativi e turistici;

d) assicurare che i bambini con disabilità abbiano eguale accesso rispetto agli altri bambini alla partecipazione ad attività ludiche, ricreative, di tempo libero e sportive, incluse le attività comprese nel sistema scolastico;

e) assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi da parte di coloro che sono coinvolti nell'organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive ».

Appare evidente come lo sport, nonché il miglioramento del livello di salute conseguente alla sua pratica abituale e i benefici sul piano culturale per l'intera società siano riconosciuti, tanto in un contesto globale quanto in ambito europeo, quali elementi funzionali al superamento delle barriere sociali, di espressione delle capacità delle persone con disabilità, di ausilio nello sviluppo delle capacità di *leadership*, di formazione dei giovani, anche dal punto di vista educativo.

Il riconoscimento della pratica sportiva all'interno dell'articolo 33 della nostra Carta costituzionale impone un reale e sostanziale aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e del Nomenclatore per garantire tale pratica anche alle persone con disabilità. A tutt'oggi, infatti, il Servizio sanitario nazionale non copre ausili e protesi di tecnologia avanzata funzionali anche all'attività sportiva amatoriale aumentando, così, un divario non più tollerabile.

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 104, comma

3-bis, prevedeva che, al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, fosse istituito per l'anno 2020 in via sperimentale un fondo di 5 milioni di euro, da distribuire alle regioni, per l'erogazione « degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica ». Purtroppo, il decreto per l'attuazione e ripartizione del fondo alle regioni è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* solo a dicembre del 2022, rallentando così il suo utilizzo.

Gli obiettivi che con questo fondo si intendono raggiungere sono principalmente quelli di aumentare la consapevolezza su quanto sia sentito e necessario un reale aggiornamento del Nomenclatore e dei LEA, affinché si introducano anche le protesi e gli ausili di alta tecnologia destinati a persone con disabilità per lo svolgimento della pratica sportiva amatoriale. Oltre agli obiettivi succitati, con questa legge si vogliono anche coinvolgere le scuole ad attivarsi con progetti inclusivi che favoriscano la partecipazione all'attività sportiva da parte degli studenti con disabilità; si intende, altresì, attuare campagne informative per sensibilizzare le persone con disabilità o a ridotta mobilità, ad intraprendere un'attività sportiva con il coinvolgimento degli enti territoriali e con il contributo dei singoli comuni, tramite eventi sportivi e strutture accessibili per la pratica sportiva pubblicizzandole sul proprio sito *internet*.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Introduzione nei livelli essenziali di assistenza degli ausili e delle protesi destinati a persone disabili per lo svolgimento dell'attività sportiva amatoriale)*

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede a modificare il nomenclatore di cui all'Allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 18 marzo 2017, recante gli elenchi delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi erogabili dal Servizio sanitario nazionale, al fine di inserirvi gli ausili e le protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali destinati a persone con disabilità fisiche. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2.

*(Promozione della pratica sportiva per le persone con disabilità)*

1. Gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nel rispetto della loro autonomia sco-

lastica, possono: aumentare a tre le ore settimanali dedicate all'insegnamento dell'educazione fisica motoria; promuovere azioni volte a sensibilizzare gli studenti con disabilità a partecipare all'attività sportiva; assumere iniziative che favoriscano l'inclusione; prevedere spazi per lo sviluppo della pratica sportiva di base e agonistica fruibili anche agli studenti con disabilità.

2. I comuni, nel rispetto della loro autonomia, promuovono nel territorio di propria competenza la pratica sportiva amatoriale e assicurano che le strutture e gli eventi sportivi siano accessibili anche alle persone con disabilità, pubblicizzati nel proprio sito *internet* e nei canali *social* utilizzati dall'Amministrazione comunale.

3. Le aziende sanitarie locali organizzano iniziative culturali e campagne di comunicazione che illustrino i benefici dell'attività sportiva per la salute.

### Art. 3.

#### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





€ 1,00